

## Allegato H

(CARTA INTESTATA ISTITUTO DI CREDITO/ASSICURAZIONE/SOCIETA' FINANZIARIA)

### SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DEL VOUCHER ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO – POR FSE 2014/20

Premesso che:

- la Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n.635/2015. ha approvato le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 che prevede l'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di soggetti privati dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo erogato;

- la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (indicare numero e data decreto di approvazione della graduatoria) ha ammesso a finanziamento il voucher alta formazione all'estero (“titolo del progetto specificare Master o Dottorati”) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, che vede quale soggetto beneficiario del contributo pubblico \_\_\_\_\_ (“nome contraente ovvero del vincitore del voucher”) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- tale intervento è realizzato col concorso finanziario dell'U.E. e che quindi è soggetta alle normative comunitarie;

- la Regione Toscana, come da DD 6307/15 e ssmm (bando per l'assegnazione di voucher alta formazione all'estero), che fa parte integrante del presente contratto, corrisponderà a \_\_\_\_\_ (“nome contraente vincitore voucher”) la somma di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) quale contributo pubblico, alle condizioni e con i tempi indicati nel bando citato;

- la Regione Toscana può concedere un'anticipazione prima del pagamento del saldo finale e, ai sensi dell'art. 56, c. 2, della L. 6.2.1996, n. 52 \_\_\_\_\_ (“nome contraente vincitore del voucher”) è tenuto a presentare a favore della Regione Toscana garanzia fideiussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate;

- il presente atto è redatto in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 22.4.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96/26.4.1997;

- l'importo da garantire è di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) pari al 60% cento del finanziamento pubblico assegnato con il Decreto Dirigenziale sopra indicato;

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (soggetto che presta la garanzia) che di seguito verrà indicato per brevità “Società”, con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,

- iscritto al n \_\_\_\_\_ dell'albo delle banche presso la Banca d'Italia (per gli Istituti di credito)
- iscritto al n \_\_\_\_\_ dell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (per le società di assicurazione)
- iscritto al n \_\_\_\_\_ dell'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia (per le società finanziarie/confidi)

a mezzo del Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse di \_\_\_\_\_ (“nome contraente vincitore del voucher”) ed in favore della Regione Toscana, che di seguito verrà indicata per brevità “Amministrazione”, fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), oltre a quanto più avanti specificato.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) La Società sottoscritta, rappresentata come sopra e in regola col disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente, a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 2 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima, a fronte del non corretto utilizzo delle somme erogate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso in vigore nello stesso periodo;

2) La Società sottoscritta, rappresentata come sopra, si impegna ad effettuare il rimborso secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento formulata dall'Amministrazione, a prima semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione a cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) La Società sottoscritta, rappresentata come sopra, precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data del rilascio e fino a 12 mesi dal termine delle attività finanziate, termine indicato e fissato al \_\_\_\_\_ (*indicare una data di 12 mesi successiva al termine del percorso formativo compreso l'esame finale*) con proroga automatica per non più di due semestri successivi.

Nel caso di concessione di proroghe del termine del completamento delle attività finanziate il contraente si impegna ad adeguare la durata della garanzia.

Convieni che, nel caso in cui il rendiconto finale dell'attività non sia stato approvato dall'Amministrazione entro i tempi suddetti e conseguentemente svincolata la presente polizza fideiussoria, siano attivate ulteriori proroghe semestrali automatiche, per non più di due successivi rinnovi;

L'Amministrazione dispone lo svincolo dandone comunicazione alla Società ed al Contraente;

4) La Società sottoscritta, rappresentata come sopra, rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all' art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all' art. 1957 del Codice Civile;

6) Conferma l'inopponibilità all'Amministrazione del mancato pagamento dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della garanzia fideiussoria, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile;

7) In caso di controversie che dovessero insorgere fra il Soggetto garantito ed il soggetto fideiussore, è competente esclusivamente il Foro di Firenze;

La presente polizza, composta di n \_\_\_\_\_ facciate, è redatta in quattro esemplari ad un unico effetto il \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

IL FIDEIUSSORE

Timbro e firma

\_\_\_\_\_